



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Liberato Paolitto	Presidente
Dott. Ugo Candia	Consigliere
Dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere relatore
Dott. Alessio Liberati	Consigliere
Dott. Francesco Bruno	Consigliere

Oggetto:

TOSAP
ACCERTAMENTO
PONTEGGIO A
PROTEZIONE DI
EDIFICIO

Ad. 30/4/2026 CC

R.G. N. 17495/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17495/2020 R.G., proposto

DA

"[REDACTED] con sede in Palermo, in persona dell'amministratore *pro tempore*, [REDACTED], rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in Palermo, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e [REDACTED]);

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*;

INTIMATO

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n. 230/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.



FATTI DI CAUSA

1. Il "████████████████████" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n. 230/12/2020, che, in controversia su impugnazione dell'avviso di accertamento n. █████ del 15 aprile 2014 da parte del Comune di Palermo, notificato il 14 maggio 2014, per la TOSAP relativa al periodo compreso dal 29 novembre 2011 al 7 giugno 2012, nella misura di € 3.309,00, in relazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico mediante l'installazione di un ponteggio con funzione strutturale, essendovi collegati tiranti e catene imbracanti il portale e la facciata (relitti di un'ala bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale) che erano ancorati al resto dell'edificio, a salvaguardia delle opere artistiche ospitate dal prospetto dell'edificio, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 20 giugno 2018, n. 3207/3/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo dell'ininfluenza della funzione svolta dal ponteggio.
3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.
4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato



l'appello del contribuente dal giudice di secondo grado con motivazione totalmente inesistente o meramente apparente.

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 Come è noto l'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^{^-}5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "*motivazione apparente*", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "*minimo costituzionale*" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 30



giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6⁻⁵, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6⁻⁵, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5⁻, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6⁻⁵, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata illustrazione delle ragioni sottese, in generale, al rigetto dell'appello. Difatti, seppure in forma laconica e stringata, la *ratio decidendi* è stata chiaramente enunciata dal giudice del gravame: «A prescindere dalla funzione cui assolve il ponteggio, sussiste (...) l'occupazione dello spazio pubblico». In tal modo, si può considerare soddisfatto il parametro del “*minimo costituzionale*”.

3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la circostanza che il ponteggio assolve ad una funzione strutturale e non sottrae spazio all'uso pubblico, essendo collocato ad altezza tale da consentire l'uso pubblico del marciapiedi, nonché violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché ancora violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver considerato il giudice di secondo grado la carente sottrazione di superficie all'uso pubblico e l'erroneo computo delle misure rilevate dalla polizia municipale, essendo stato dedotto che: «*Il ponteggio che ha*



una larghezza di ml. 1,20 sovrasta anche una zona non occupata da marciapiedi e delimitata dalle colonne che incoronano il portale che non può essere considerata nel computo dello spazio occupato. Le colonne del portale infatti occupano l'intera larghezza di guisa che il ponteggio che le sovrasta non occupa suolo pubblico ma proprietà privata».

3.1 Il predetto motivo è fondato.

3.2 Preliminarmente, si rileva l'insussistenza della preclusione derivante dalla c.d. *"doppia conforme"* (nonostante la soccombenza del contribuente nel duplice grado di merito).

Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023, dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall'art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^a, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.



20994; Cass., Sez. 5[^], 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5[^], 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5[^], 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^{^-}5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).

Nella specie, però, il giudice del gravame aveva preventivamente rilevato il difetto di motivazione della decisione di prime cure, la quale aveva rinviato *per relationem* «alla motivazione di altra sentenza non compresa fra gli atti del processo». Ne deriva che la soccombenza del contribuente nei giudizi di primo grado e di secondo grado non è fondata sull'esame delle medesime circostanze di fatto, per cui nulla osta al sindacato del giudice di legittimità sulla denunciata violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

Il che si aggancia all'ulteriore profilo di censura, giacché la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. – che è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2[^], 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3[^], 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3[^], 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5[^], 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5[^], 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5[^], 29 aprile 2024, n. 11329) – può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando



egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5[^], 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2[^], 20 ottobre 2024, n. 27585; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26168).

3.3 Ciò detto, è convinzione del collegio che il giudice di appello non abbia verificato l'incidenza della collocazione del ponteggio sull'uso pubblico del marciapiedi, con particolare riguardo alla effettiva insistenza della struttura protettiva sulla superficie interessata dal passaggio pedonale, anche sulla scorta delle prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali a garanzia della salvaguardia delle opere artistiche e storiche ospitate dal prospetto del fabbricato. Difatti, si tratta di circostanze potenzialmente idonee (in caso di eventuale conferma in concreto) a rovesciare l'esito del giudizio, giacché l'accertamento negativo circa l'occupazione del suolo pubblico da parte del ponteggio (anche se soltanto per una misura inferiore rispetto alle risultanze dell'atto impositivo) escluderebbe (o, comunque, ridurrebbe) la debenza del tributo.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere state poste le spese giudiziali dal giudice di secondo grado a carico dell'ente impositore.

4.1 Il predetto motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, rendendosi superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l'infondatezza del primo motivo e l'assorbimento del terzo motivo, il ricorso



può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara l'assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Liberato Paolitto

